

**Capitolo 2**

Il Difensore civico, preso atto della positiva conclusione della vicenda, ha dunque comunicato ai cittadini quanto appreso dal Comune, provvedendo ad archiviare la pratica.

**Casi nn. 59, 119 e 392 – Sanzioni amministrative per contravvenzioni al Codice della Strada – insolvenza – fermo amministrativo – termini – Comune di Aosta / Maggioli Tributi S.p.A. / Presidenza della Regione.**

Un cittadino ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di ottenerne la rateizzazione del pagamento di sanzioni notificate dalla Polizia municipale di Aosta. Riferiva l'istante di aver ricevuto notifica di fermo amministrativo per una prima multa, mentre per altre contravvenzioni più vecchie ha ricevuto unicamente notifiche di pagamento. Chiedeva altresì se circolando con la vettura in fermo amministrativo, in caso di danno, l'assicurazione avrebbe coperto i danni.

Il Difensore civico rispondeva negativamente a tale ultima domanda e, informatosi per le vie brevi presso il Comando dei Vigili urbani, otteneva i seguenti chiarimenti.

Il regolamento comunale vigente non prevede la possibilità di rateizzazione (sebbene previsto in passato). Per cui dopo la ricezione dell'ingiunzione di pagamento, si considera avviata la procedura esecutiva volta al recupero delle somme dovute. Al fine di poter togliere il fermo amministrativo, dunque, il debitore deve pagare tutte le somme dovute a titolo di sanzione, pena il sequestro del veicolo e la sua vendita all'asta.

Chiarita la situazione, il cittadino ha voluto sapere se, saldando il debito riferito al fermo amministrativo, la Pubblica Amministrazione può, in esecuzione di altro debito pregresso, ottenere un nuovo fermo amministrativo del veicolo.

In questo caso il Difensore civico ha risposto affermativamente evidenziando come la Pubblica Amministrazione, anche al fine di evitare un danno erariale, sia obbligata a ricercare ogni possibile mezzo per recuperare le somme a debito.

Il Difensore civico ha altresì informato il cittadino che il fermo amministrativo non ha termini, nel senso che perdura fino all'adempimento del debitore. L'Amministrazione decide caso per caso se procedere all'eventuale pignoramento, quando vantaggioso economicamente.

**Casi nn. 188-196 – Comune di Aosta – Si rinvia alla descrizione contenuta in questa sezione relativa al Comune di Aosta.**

**Casi nn. 339 e 479-480 – Violazioni del Codice della strada – notifica sanzione – modalità di calcolo degli importi dovuti – Comune di Aosta / Maggioli Tributi S.p.A.**

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per rappresentare quanto segue.

**Capitolo 2**

In seguito a violazione del Codice della strada, si è visto notificare relativa sanzione pecuniaria.

Avendo provveduto al pagamento dell'importo della sanzione in misura ridotta ma oltre il 60° giorno, ha ricevuto solleciti scritti e, successivamente, notifica di ingiunzione di pagamento in cui gli veniva richiesto un importo molto superiore a quello inizialmente comunicato.

Ha chiesto dunque indicazioni sulle modalità di calcolo delle somme dovute nel caso di mancato pagamento della sanzione entro il termine previsto dei 60 giorni.

Questo Ufficio, intervenuto presso il Comando della Polizia municipale di Aosta e presso la Società incaricata della riscossione, una volta accertata la cifra esatta dovuta dall'istante, ha comunque rilevato come né nel verbale notificato né nei successivi solleciti o nell'ingiunzione di pagamento venga indicato l'importo totale dovuto in caso di mancato pagamento dell'importo in misura ridotta.

È stata pertanto inoltrata all'Ente proposta di miglioramento amministrativo.

**Casi nn. 448-449 – Imposta di bollo – su permesso di transito in zona a traffico limitato e sulla relativa richiesta – sussiste – Comune di Aosta.**

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per rappresentare quanto segue.

Residente nel centro storico, ha richiesto il permesso di transito in zona a traffico limitato.

Il Comune ha richiesto l'allegazione di due marche da bollo, per la richiesta e per il contrassegno rappresentativo del permesso.

Il cittadino domanda se debba assolvere l'imposta di bollo su entrambi i documenti.

Il Difensore civico, esaminata la questione, ritiene che l'imposta di bollo debba essere assolta sia sulla richiesta che sul contrassegno.

Per quanto riguarda la richiesta, tanto è previsto dall'articolo 3, comma 1, della Tariffa Allegato A Parte I, al decreto del Presidente della Repubblica 642/1972 e successive modificazioni e integrazioni, che assoggetta al tributo, tra gli altri, le istanze alla pubblica amministrazione tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo.

Per quanto riguarda il contrassegno, il successivo articolo 4, comma 1, della medesima Tariffa assoggetta all'imposta gli atti e i provvedimenti degli organi della Pubblica Amministrazione.

**Caso n. 478 – Modalità di calcolo della T.A.R.E.S. – soggetti esentati o aventi diritto a riduzioni tariffarie – esenzioni o riduzioni per cittadini che dimostrino di vivere stabilmente per tutto l'anno / per alcuni mesi in altro Comune – Comune di Aosta.**

**Capitolo 2**

Si è presentato un cittadino per rappresentare quanto segue.

Il figlio, pur essendo iscritto nel proprio nucleo familiare, vive e lavora stabilmente all'estero, ed è in possesso di regolare permesso di soggiorno.

All'istante è stato comunicato l'importo della T.A.R.E.S., calcolato in base al nucleo familiare comprensivo del figlio per l'unità immobiliare in cui è residente. Il cittadino ha dunque chiesto al Difensore civico se tale richiesta fosse legittima, poiché tra i principi alla base della nuova imposta dovrebbe esserci quello di un importo commisurato alla quantità di rifiuti prodotta.

Questo Ufficio ha preliminarmente esaminato il vigente regolamento in materia di rifiuti, il quale, all'articolo 14, comma 2, stabilisce che *“per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali”*, ed è successivamente intervenuto presso l'Amministrazione interessata con proposta di miglioramento amministrativo nella quale si è chiesto di valutare la possibilità di modificare il vigente regolamento prevedendo esenzioni o riduzioni tariffarie per i componenti del nucleo familiare che dimostrino di vivere stabilmente durante tutto l'anno o anche per una parte di esso in un Comune diverso da quello di iscrizione anagrafica.

L'Amministrazione ha risposto comunicando che, dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, il Comune dovrà disciplinare la nuova *Imposta unica comunale* (I.U.C.), comprensiva anche dell'imposta per i rifiuti, e che si terrà conto della segnalazione del Difensore civico nella predisposizione della nuova normativa di riferimento.

**Casi nn. 479-480 – Comune di Aosta** – Si rinvia alla descrizione contenuta in questa sezione relativa al Comune di Aosta.

**COMUNE DI BIONAZ**

**Casi nn. 439, 486 e 507 – Concessioni edilizie succedutesi nel tempo – oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – ricalcolo definitivo – Comune di Bionaz.**

Si è rivolta a questo Ufficio una cittadina, per rappresentare quanto segue.

Il Comune le ha rilasciato una prima concessione per l'esercizio di attività turistiche e ricettive, con il versamento dei relativi oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Successivamente, le veniva rilasciata una variante, con modifica della destinazione d'uso da attività turistico-ricettiva ad alloggio per abitazione temporanea, senza versamento di oneri.

**Capitolo 2**

Infine, le veniva rilasciato permesso di costruire per opere di completamento, con ulteriore versamento per oneri.

Ha più volte richiesto al Comune il rendiconto definitivo degli oneri dovuti, posto che il primo versamento si riferiva ad un'area poi ridottasi sostanzialmente della metà, in ragione dell'assentita variazione di destinazione d'uso, ma senza ottenere riscontro.

Il Difensore civico interveniva presso il Comune, che trasmetteva i conteggi.

Senonché, i conteggi medesimi non tenevano conto di un versamento effettuato dalla cittadina, per cui il Difensore civico invitava l'Amministrazione ad un ulteriore approfondimento, che portava, ad inizio 2014, al calcolo corretto e alla conseguente liquidazione del dovuto, comprensivo degli interessi legali.

**COMUNE DI GIGNOD**

**Casi nn. 146-147 – Difficoltà di accesso all'abitazione causa delimitazione di aree di parcheggio – ridefinizione delle aree – risoluzione – Comune di Gignod.**

Si è presentato presso questo Ufficio un cittadino per rappresentare quanto segue.

Lamenta difficoltà nel raggiungere il proprio box adibito a ricovero veicoli a causa della delimitazione di parcheggi nell'area antistante.

Ha quindi inviato tre note al Comune, in data 2 dicembre 2011, 26 ottobre 2012 e 16 marzo 2013, senza ottenere riscontro.

A seguito dell'intervento del Difensore civico, il Comune ha provveduto alla delimitazione dei parcheggi, discgnando idonee strisce.

**COMUNE DI NUS**

**Caso n. 238 – Vincolo espropriativo posto su terreni privati – termine di decadenza e provvedimento di apposizione – Comune di Nus.**

Una cittadina ha chiesto l'intervento del Difensore civico per verificare la legittimità di un vincolo apposto dal Comune su un terreno di sua proprietà, avendo ricevuto l'avviso di avvio del procedimento che avrebbe portato all'esproprio dell'area, specificando che tale vincolo pesava sul suo fondo ininterrottamente da 27 anni, senza che i proprietari avessero ricevuto notizia della sua formale reiterazione.

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'Amministrazione, dopo aver richiesto parere legale sulla questione, ha comunicato che il vincolo in questione risultava effettivamente scaduto

**Capitolo 2**

per non essere stato reiterato nei modi e con le forme previste dalla legge, provvedendo contestualmente a sospendere il procedimento espropriativo.

Questo Ufficio, analizzato il parere legale fornito tramite il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (C.E.L.V.A.), del quale condivide appieno le conclusioni, ritenendo il vincolo scaduto per non essere stato reiterato nei termini di legge, e ribadendo che il procedimento espropriativo inizia con la dichiarazione di pubblica utilità disposta con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera e non già con la manifestazione di volontà dell'Ente di realizzarla, preso atto del provvedimento di sospensione del procedimento espropriativo, ha provveduto ad archiviare la pratica.

**COMUNE DI OLLOMONT****Caso n. 37 – Comodato d'uso gratuito di immobile di proprietà comunale a favore di Associazione di volontariato – Comune di Ollomont.**

I rappresentanti di un'Associazione di volontariato operante sul territorio valdostano si sono rivolti al Difensore civico riferendo di aver sempre utilizzato per le loro attività istituzionali un immobile sito nel Comune di Ollomont e di proprietà della Regione autonoma Valle d'Aosta, che lo aveva sempre concesso in comodato d'uso gratuito e a tempo indeterminato. La proprietà dell'immobile è stata successivamente trasferita al Comune di Ollomont con il vincolo, per il nuovo proprietario, di rispettare il comodato esistente. Gli istanti lamentavano tuttavia che l'Amministrazione comunale aveva da subito chiesto di rinegoziare le condizioni d'uso dell'immobile rivendicando la possibilità di utilizzarlo per i propri fini istituzionali in determinati periodi dell'anno così impedendone di fatto la fruizione. Avevano pertanto predisposto una bozza di accordo che ridefinisse le condizioni d'uso dell'immobile, sottoponendola al Comune.

Il Difensore civico, ha preliminarmente studiato la questione di diritto e analizzato la bozza di contratto di comodato tra il Comune e l'Associazione, ed è successivamente intervenuto presso l'Amministrazione comunale prima informalmente, a titolo di collaborazione interistituzionale, e poi in via ufficiale, a seguito della sottoscrizione da parte del Comune della convenzione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, al fine di sollecitarla ad accordarsi con l'Associazione per la fruizione dell'immobile. Dopo diversi solleciti, verbali e scritti, il Difensore civico ha ricevuto comunicazione della avvenuta sottoscrizione del contratto, provvedendo pertanto ad archiviare la pratica.

**Capitolo 2****COMUNE DI SARRE**

**Caso n. 89 – Comune di Sarre.** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Istruzione e Cultura.

**Caso n. 91 – Anagrafe – presenza in unica abitazione di persone legate da vincoli familiari – stato di famiglia – Comune di Sarre.**

Una cittadina ha contattato il Difensore civico, esponendo quanto segue.

Vive insieme al fratello, che ha un proprio nucleo familiare, in un'unica abitazione ma in separato stato di famiglia.

Il Comune, a seguito di accertamenti, le ha rammonstrato come, in questo caso, entrambi devono comparire sullo stesso stato di famiglia, a meno che la casa venga divisa, creando due unità abitative.

Il Difensore civico ha approfondito la questione, anche sentendo l'Ufficio comunale competente, e ha appurato che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 223/1989, effettivamente se soggetti con vincolo di parentela convivono in una medesima casa, devono comparire nello stesso stato di famiglia, a meno che la casa venga divisa, creando due unità abitative.

**AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO**

**Caso n. 58 – Ricongiunzione a fini pensionistici – comunicazione di reiezione da parte di I.N.P.S. – Gestione ex Inpdap – accoglimento da parte dell'Ente di appartenenza – rettifica – I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P.**

Si è presentata una cittadina, per comunicare quanto segue.

Dipendente pubblica, ha richiesto la ricongiunzione di periodi pregressi a fini pensionistici e ha già saldato il relativo onere.

A fine anno, però, le è stata notificata la reiezione del ricongiungimento, da parte dell'I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P., per altro senza motivazione, con l'avvertenza della possibilità di ricorso.

La cittadina ha richiesto chiarimenti all'I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P. che l'ha rassicurata in ordine al buon fine della pratica (la ricongiunzione è stata appunto concessa dal suo Ente datore di lavoro e saldata).

**Capitolo 2**

Resta tuttavia la notifica di reiezione.

La cittadina richiede l'intervento del Difensore civico, il quale ha contattato la funzionario I.N.P.S. - ex Gestione I.N.P.D.A.P., che si occupa di ricongiunzioni.

La funzionaria ha spiegato che la cittadina ha presentato due domande: una al suo Ente (Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche sociali – Direzione regionale del Lavoro per la Valle d'Aosta) e l'altra all'I.N.P.S. - Gestione ex I.N.P.D.A.P.

La reiezione riguarda la seconda domanda. Per altro, nel provvedimento si dà conto che i periodi richiesti a ricongiunzione sono stati oggetto del decreto n. 49 del 17 aprile 2009, emesso dal Ministero del Lavoro, della Salute e della Politiche sociali – Direzione regionale del Lavoro per la Valle d'Aosta.

La previsione di possibile ricorso è una dicitura presente in ogni nota.

Il riconoscimento della ricongiunzione è quindi avvenuto con il citato provvedimento.

La cittadina, però, ricontattata dal Difensore civico, ha precisato di avere presentato una sola domanda, poi inviata dal Ministero a suo tempo all'I.N.P.D.A.P., ai fini della verifica della correttezza dei relativi dati.

Il Difensore civico ha, pertanto, risentito la funzionaria, consigliando l'invio alla cittadina di nota chiarificatrice di annullamento della reiezione, adempimento cui l'Istituto ha provveduto.

**Caso n. 105 – Imposta di bollo su possesso di autoveicoli – termine di prescrizione triennale – sussiste – Agenzia delle Entrate / Equitalia Nord S.p.A.**

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico, per comunicare quanto segue.

Si è visto notificare una cartella di pagamento per omesso assolvimento dell'imposta di bollo su autoveicolo per l'anno 2006, per altro alienato nel 2007.

Ha domandato se la pretesa erariale fosse prescritta.

Il cittadino ha, quindi, richiesto l'intervento del Difensore civico.

Il Difensore civico ha approfondito la questione, anche richiedendo chiarimenti all'Agenzia delle Entrate che, attraverso un funzionario, ha precisato che era già intervenuta una prima notificazione nei termini, mediante raccomandata non ritirata e per la quale la notificazione medesima era, quindi, andata a buon fine per compiuta giacenza.

L'Agenzia ha, per altro, aggiunto e confermato che è maturata la prescrizione triennale, in quanto l'iscrizione a ruolo è avvenuta dopo oltre tre anni dalla prima notificazione.

Il cittadino, pertanto, poteva presentare istanza di sgravio.

**Capitolo 2****Caso n. 210 – Classamento di unità immobiliare urbana – richiesta di riesame – ricorso giurisdizionale – giudicato pregresso – inammissibilità – Agenzia delle Entrate.**

Si è presentata una cittadina, per rappresentare quanto segue.

È alla proprietà di appartamento facente parte di stabile nel Comune di Aosta.

L'appartamento è classato in categoria A1 ma la cittadina ritiene che non presenti le caratteristiche dell'abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969.

Aveva già richiesto all'Agenzia del Territorio, dal 1° dicembre 2012 inglobata nell'Agenzia delle Entrate, il classamento in categoria A2 e, avverso il diniego, aveva altresì proposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Aosta.

Il Giudice Tributario aveva dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto la questione era già stata oggetto di pronuncia nel 1956.

La cittadina richiede l'intervento del Difensore civico.

Il Difensore civico, effettuati gli approfondimenti dovuti, ritiene quanto segue.

La sentenza passata in giudicato pronunciata sul merito nel 1956 esclude la proposizione di ulteriore gravame, in omaggio al principio del *ne bis in idem*. In questo senso ha disposto la Commissione Tributaria Provinciale di Aosta, dichiarando l'inammissibilità del ricorso.

Vero è che, dopo la pronuncia del 1956, è intervenuto un elemento di novità, a dire l'emersione del decreto ministeriale 2 agosto 1969, che ha stabilito specifici parametri per identificare le abitazioni cosiddette di lusso e che tale elemento di novità poteva portare a ritenere che non si fosse in presenza della medesima fattispecie e quindi non operasse il principio del *ne bis in idem*.

È altrettanto vero, tuttavia, che tale considerazione dovesse convertirsi in motivo di impugnazione, avverso la sentenza di prime cure, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Sentenza di prime cure che, invece, non è stata appellata nei sessanta giorni previsti, a pena di decadenza, dal decreto legislativo 546/1992, e, quindi, è divenuta definitiva: un nuovo ricorso diverrebbe inammissibile, in quanto, sostanzialmente, eluderebbe la maturazione, compiutasi, di un termine decadenziale, operando la vulnerazione del principio del *ne bis in idem*.

**Caso n. 303 – Sanzione amministrativa – cartella di pagamento annullata per vizi propri – notificazione di nuova cartella – legittimità – Equitalia Nord S.p.A.**

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico per rappresentare quanto segue.

**Capitolo 2**

Si è visto notificare una cartella di pagamento per una sanzione derivante dalla mancata presentazione in qualità di teste in un procedimento penale. Precedentemente aveva impugnato un'altra cartella, per lo stesso titolo, e richiede se è possibile la notificazione di una nuova cartella.

Il Difensore civico spiega che ciò è possibile, in quanto la prima cartella era stata annullata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Aosta per vizi propri (difetto di motivazione) e, quindi, la sanzione ivi contenuta può essere oggetto di nuova cartella che appare indenne da vizi e notificata comunque nei termini.

**Caso n. 386-387 – Imposta sul valore aggiunto – processo verbale di constatazione – accertamento con adesione ex articolo 5 bis del decreto legislativo 218/1997 – definitività del rapporto – Agenzia delle Entrate / Equitalia Nord S.p.A.**

Si è rivolta al Difensore civico una cittadina, per rappresentare quanto segue.

La cittadina si è vista notificare alcune cartelle di pagamento, in ordine ad una vertenza con l'Agenzia delle Entrate, originata da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza riguardo alla propria attività per alcune annualità di imposta.

La cittadina ritiene che le conclusioni cui è pervenuta la Guardia di Finanza siano erronee, comportando duplicazioni di imposta e l'assoggettamento ad I.V.A. di prestazione di servizio a suo parere esente dall'imposta.


Tuttavia, ha sottoscritto un accertamento con adesione, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 218/1997.

Domanda se tale adesione sia preclusiva di ulteriori azioni.

Il Difensore civico spiega che il particolare istituto utilizzato comporta i vantaggi della riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, la possibilità di rateizzazione senza prestazione di garanzie fideiussorie e la definizione non subordinata alla volontà dell'Agenzia delle Entrate. Per contro, la comunicazione della volontà di adesione va presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione e trattasi di comunicazione di adesione irrevocabile, in assenza di qualsiasi contraddittorio.

La cittadina precisa altresì di avere sottoscritto l'accertamento con adesione sulla base di erroneo consiglio del professionista cui si era affidata.

Il Difensore civico spiega che non si tratta di circostanza esimente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, verso la quale il solo contribuente è obbligato.



## RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Casi nn. 247-248 – Richiesta di accesso a documenti amministrativi – accoglimento – mancata esecuzione – istanza di riesame – inammissibile – obbligo di esecuzione da parte dell’Ente – sussiste – Comune di Champorcher.**

Due cittadini presentavano al Difensore civico istanza di riesame del diniego di accesso a documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 25, comma 4, legge 241/1990 e dell’articolo 43, comma 8, legge regionale 19/2007.

Segnatamente, i cittadini richiedevano l’esame e l'estrazione di copia di documenti afferenti ad ogni unità immobiliare diversa dalla propria in condominio sito nel Comune di Champorcher.

Tanto, al fine di difendere i propri diritti in sede di contenzioso civile.

Il Comune comunicava, tramite messaggio di posta elettronica, l'accoglimento della richiesta.

Senonché gli istanti protestavano che l'accesso non era avvenuto e, quindi, presentavano l'istanza di riesame per vedere accolte le proprie ragioni.

Il Difensore civico dichiarava l'istanza di riesame inammissibile, poiché la determinazione del Comune, nel senso dell'accoglimento, era intervenuta, come si diceva, tramite messaggio di posta elettronica, seppure con modalità non rituali, e il cittadino non poteva gravarsi avverso un provvedimento ad esso interamente favorevole.

Il Difensore civico, comunque, invitava il Comune a dare sollecita esecuzione alla propria determinazione di accoglimento della richiesta di accesso, come in seguito avvenuto.

**Caso n. 456 – Diritto di accesso – dati su incidenza e mortalità per patologie neoplastiche – costituiti in forma aggregata – legittimità – Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.**

Un’associazione portatrice di interessi diffusi ha richiesto all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta l’accesso ai dati, con possibilità di estrazione di copia, in materia di incidenza e mortalità delle malattie neoplastiche sul territorio della Valle d’Aosta, ivi comprese le serie storiche, le eventuali suddivisioni territoriali e per differenti forme neoplastiche.

La richiesta veniva motivata dall’attività conoscitiva sulla qualità dell’aria nella *Plaine d’Aoste* e sulla presenza eventuale di patologie connesse a precise sostanze inquinanti.

La nota restava priva di riscontro, di talché si formava il silenzio-nifiuto.

**Capitolo 2**

L'associazione, quindi, richiedeva al Difensore civico il riesame del silenzio-diniego ricevuto.

Il Difensore civico osservava quanto segue.

L'istanza ostensiva è stata preceduta da iniziativa analoga.

La questione della reiterabilità della richiesta di accesso ai documenti amministrativi è stata affrontata in una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 02.09.2013, n. 4354).

Il Consiglio di Stato ha così argomentato.

Una precedente pronuncia dell'Organo, in Adunanza Plenaria (18 aprile 2006, n. 6) aveva statuito la struttura impugnatoria del processo in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il termine di trenta giorni, decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo, per l'esercizio dell'azione giudiziaria, ha natura decadenziale.

La sentenza n. 4354/2013 applica tale principio ai fini della disamina della reiterabilità della richiesta, disponendo che l'interessato può risultare legittimato a reiterare l'istanza di accesso, espressamente negata o tacitamente disattesa, solo in presenza, anche alternativa, di fatti nuovi, sopravvenuti o anche solo successivamente conosciuti, non rappresentati nell'istanza originaria oppure di una diversa e fondata prospettazione della consistenza dell'interesse giuridicamente rilevante ovvero della posizione legittimante l'accesso invocato.

Ora, l'istanza in esame risulta innovativa per due ordini di motivi.

In primo luogo, si tratta di accesso ad un nuovo documento, richiedendosi i dati anche per differenti forme neoplastiche. In secondo luogo, l'interesse sotteso è ristretto all'attività conoscitiva sulla qualità dell'aria nella *Plaine d'Aoste*.

Superato il vaglio dell'ammissibilità, in ordine al merito valga quanto segue.

L'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (*Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale*) prevede che l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interessc. Per altro, nel caso di specie, l'istante è portatrice di interessi diffusi in materia ambientale.

Il successivo articolo 5 esplicita i casi di esclusione del diritto di accesso ma non pare che si versi in tali situazioni; non pare trattarsi, in particolare, di questione di riservatezza di dati personali, in quanto l'istante ha richiesto dati aggregati a fini statistici, senza riferimenti a persone.

Con apposita nota, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, a seguito di richiesta di chiarimenti del Difensore civico, comunicava la trasmissione dei dati formati in suo possesso all'istante, motivando altresi in ordine all'impossibilità attuale di fornirne una parte.

**Capitolo 2**

L'operato dell'Amministrazione appare legittimo, in quanto si tratta di dati aggregati, senza riferimenti a persone.

**4. Proposte di miglioramento normativo e amministrativo più significative.****REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA****ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI**

**Proposta di miglioramento normativo in materia di indennizzi per veicoli danneggiati da collisioni con animali selvatici – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Seguito.**

A seguito dell'accesso di un cittadino che aveva richiesto la consulenza del Difensore civico al fine di verificare la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione dell'indennizzo di cui in rubrica, questo Ufficio – effettuato l'esame della fattispecie in questione, che ha condotto a ritenere la decisione assunta dalla Struttura dirigenziale competente conforme alla normativa vigente e in particolare a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 14 maggio 2001, portante criteri e modalità di concessione dei benefici previsti dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1, non essendo la vettura incidentata contemplata nei listini *Eurotax* – ha riscontrato, in una prospettiva di carattere generale, che la disciplina ivi contenuta non consente di indennizzare danni a vetture immatricolate da più di dieci anni, dal momento che i suddetti listini, che hanno evidentemente valore commerciale, non attribuiscono alle medesime alcun valore, e che il limite massimo dell'indennizzo, stabilito in cinque milioni di lire, non è mai stato aggiornato.

L'Ufficio del Difensore civico, ritenendo, quanto al primo aspetto, che un veicolo conservi un valore per tutta la durata della sua vita utile e rilevando, quanto al secondo, che dalla data di adozione della citata deliberazione all'attualità il costo della vita è aumentato sensibilmente, ha proposto all'Assessore all'Agricoltura e Risorse naturali di valutare l'opportunità di integrare la disciplina degli indennizzi per i veicoli danneggiati da collisione con animali selvatici, introducendo criteri che consentano di apprezzare, ai fini dell'indennizzo, il valore dei veicoli immatricolati da più di dieci anni, eventualmente sulla scorta di quanto praticato nel settore assicurativo, e di aggiornare l'importo del limite massimo del beneficio concedibile, eventualmente prevedendo meccanismi di automatica rivalutazione degli importi a scadenze prestabilite.

**Capitolo 2**

In prossimità della fine dell'anno 2009 è pervenuto il riscontro della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, trasmesso per conoscenza anche al competente Assessore, con il quale era stato comunicato che, essendo stata favorevolmente valutata la proposta formulata, quanto prima sarebbe stata presentata alla Giunta regionale la revisione della citata regolamentazione, mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione atti a quantificare un congruo indennizzo in relazione al valore dei veicoli e in considerazione dell'accrescimento del costo della vita.

Verificato che, nonostante la ritenuta accogliibilità della proposta da parte della competente Struttura, non erano stati adottati atti modificativi della disciplina vigente, il Difensore civico ha chiesto aggiornamento in merito all'eventuale recepimento della medesima.

La citata Struttura, dopo avere in un primo tempo comunicato che, pur ribadendo il proprio concordamento in ordine all'opportunità di rivedere la normativa con le finalità indicate, stava considerando, tenuto conto del forte impegno finanziario che ne sarebbe conseguito, altre soluzioni, a fronte dell'auspicio che la revisione della disciplina possa celermente intervenire, quali che siano gli strumenti in concreto individuati per renderla migliore, a fine agosto 2011 ha richiesto alla Direzione Attività economiche e Assicurazioni di valutare la possibilità di stipulare specifici contratti assicurativi.

Ad inizio luglio, trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Ente competente, il nuovo Difensore civico ha chiesto formalmente aggiornamenti alla citata Struttura. A dicembre 2012 è pervenuta per conoscenza una nota della Direzione Flora, Fauna, Caccia e Pesca, indirizzata al Presidente della Regione e al competente Assessore, nella quale la Struttura regionale precisava che *“al fine di uniformare il comportamento dell'Amministrazione regionale nell'erogazione di sovvenzioni economiche nell'ottica degli interventi di rimodulazione del bilancio per il rispetto del patto di stabilità, si ritiene opportuno diminuire la concessione di indennizzi in seguito a collisioni con animali selvatici di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto concesso, passando dal 75% al 65% del danno rilevato, modificando a tal fine la D.G.R. 1564/2001”*.

Nel contempo, la Struttura competente, significando *“che da diverso tempo i proprietari di veicoli incidentati in seguito a collisione con animali selvatici hanno evidenziato, anche per il tramite del Difensore civico, la necessità di adeguare l'importo degli indennizzi all'attuale costo della vita”* sottoponeva agli organi politici citati ulteriori modifiche ai criteri di concessione degli indennizzi in questione.

Questo Ufficio ha quindi ribadito di restare in attesa degli sviluppi concreti della questione *in fieri*.

Trascorso un anno circa dall'ultima nota dell'Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, il Difensore civico ha chiesto un aggiornamento alla Struttura competente, richiesta

**Capitolo 2**

evasa ad inizio 2014 quando l'Assessorato competente ha comunicato che è in corso di approfondimento la nuova definizione dei criteri di erogazione degli indennizzi, anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, che ascrive il risarcimento del danno non all'articolo 2052 del Codice civile ma alla disciplina generale di cui all'articolo 2043 del Codice civile.

**ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA****Proposta di miglioramento amministrativo in materia di selezioni volte all'attribuzione di borse di studio per soggiorni all'estero di studenti valdostani indette da Onlus sovvenzionate dall'Ente pubblico – Assessorato Istruzione e Cultura / Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) – Seguito.**

Un alunno valdostano che ha partecipato alle selezioni indette dall'Associazione Intercultura per l'assegnazione di due borse di studio per un soggiorno all'estero stanziate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dal Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.), venendo informato di aver superato positivamente tale procedura ma di essersi classificato, in virtù dei risultati ottenuti, nel ruolo di riserva, ha chiesto, tramite i genitori, chiarimenti sui criteri di assegnazione del punteggio e sulle modalità di formazione delle graduatorie.

Non ottenendo quanto richiesto, si rivolgeva al Difensore civico il quale, premettendo di non essere competente nei confronti dell'Associazione Intercultura in quanto Ente privatistico, è comunque intervenuto per le vie brevi presso la Sovraintendenza agli Studi e presso il B.I.M., a titolo di collaborazione interistituzionale, venendo informato che entrambe le Amministrazioni mettono a disposizione della citata Associazione l'importo delle borse di studio, delegando a quest'ultima l'intera procedura di selezione, ivi compresa l'individuazione dei criteri di assegnazione del punteggio ai candidati e la formazione delle graduatorie finali.

Preso atto dei chiarimenti forniti, considerato che le somme vengono comunque stanziate da Enti pubblici, l'Ufficio ha formulato una proposta di miglioramento amministrativo suggerendo alle Amministrazioni coinvolte di richiedere all'Associazione Intercultura ogni notizia utile in ordine alla gestione delle procedure di selezione.

Dopo sollecito, le due Amministrazioni interpellate hanno riscontrato<sup>3</sup>. In particolare, la Sovraintendenza agli Studi ha precisato il nuovo orientamento che si prefigge “*di gestire in prima persona le iniziative di riconoscimento delle eccellenze valdostane promuovendo sul territorio progetti a titolarità regionale*”.

<sup>3</sup> Il Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) ha riscontrato a fine 2013 mentre la Regione autonoma Valle d'Aosta ad inizio 2014.

**Capitolo 2****ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI****Proposta di miglioramento amministrativo in materia di contributi assistenziali –  
Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Si è rivolto all’Ufficio un cittadino, la cui anziana madre è beneficiaria del contributo di cui all’articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23, che aveva richiesto chiarimenti in merito alle modalità per richiedere la variazione del progetto assistenziale e l’aumento del contributo economico concesso, riferendo di essersi visto negare la somma richiesta per alcune mensilità a causa del ritardo nella presentazione di formale istanza di rideterminazione del contributo economico, pur avendo egli consegnato la documentazione relativa all’Assistente sociale di riferimento.

L’Ufficio, analizzata la documentazione consegnata dall’istante e la normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla citata legge regionale 23/2010 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 690 del 15 marzo 2007, vigente all’epoca dei fatti contestati dal cittadino, è intervenuto presso il Servizio Famiglia e Politiche giovanili dell’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali per chiedere che l’Amministrazione chiarisse l’iter procedimentale da seguire e illustrasse i criteri in base ai quali erano state erogate le somme concesse alla beneficiaria del contributo.

L’Amministrazione ha dunque riferito che, in base alla delibera in esame vengono messe a disposizione dei cittadini due distinte procedure per variare le condizioni di assistenza del beneficiario del contributo: nel caso in cui il cittadino voglia apportare modifiche al progetto assistenziale, consegnerà apposita documentazione all’Assistente sociale, la quale a sua volta la trasmetterà al Servizio competente per la sua valutazione. Nel caso invece si renda necessario rideterminare l’importo inizialmente concesso, l’interessato dovrà compilare apposita istanza, corredata dalla documentazione richiesta. L’Ente ha infine illustrato dettagliatamente i criteri di attribuzione delle somme erogate a favore della madre dell’istante nel periodo richiesto.

Ciò posto questo Ufficio, preso atto delle informazioni rese dall’Amministrazione, pur ritenendone l’operato corretto da un punto di vista procedurale, ha comunque invitato la stessa ad impegnarsi, per il futuro, a prestare maggiore attenzione nell’informare, anche attraverso le Assistenti sociali, i cittadini sulle corrette modalità di inoltro delle varie istanze.

A seguito della proposta di miglioramento amministrativo inoltrata dal Difensore civico, il Dipartimento Sanità, Salute e Politiche sociali ha, in primo luogo, illustrato formalmente l’iter procedimentale seguito dall’Amministrazione in caso di concessione dei menzionati contributi assistenziali, e, successivamente, precisato che “*tutte le informazioni inerenti le leggi di assistenza economica attualmente in vigore sono pubblicate sul sito dell’Amministrazione*

**Capitolo 2**

*regionale corredate dalla documentazione in formato pdf e pertanto scaricabili per la consultazione”.*

**Proposta di miglioramento amministrativo in materia di corresponsione dell’assegno mensile di invalidità** – Si rinvia alla descrizione contenuta ne *I casi più significativi*, sezione relativa alla Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, casi nn. 140 e 166.

### **ENTI, ISTITUTI, AZIENDE, CONSORZI DIPENDENTI DALLA REGIONE E CONCESSIONARI DI PUBBLICI SERVIZI**

#### **UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA - UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE**

**Proposte di miglioramento normativo in materia di concorsi – accertamento della lingua francese presso l’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e l’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta – Seguito.**

Ha chiesto l’intervento del Difensore civico una cittadina, iscritta a due concorsi indetti rispettivamente dall’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste e dall’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, riferendo di aver dovuto sostenere la prova preliminare di accertamento della lingua francese, pur avendo già effettuato lo stesso esame, per tipologia di prove e per modalità di svolgimento, in occasione di una selezione indetta dall’Amministrazione regionale per analogo profilo professionale.

L’Ufficio, preso atto di quanto riferito dall’istante, appurato che, effettivamente, gli esami preliminari di accertamento della lingua francese si svolgono con la stessa tipologia di prove, sia scritte che orali, ha dunque invitato le Amministrazioni coinvolte a valutare l’opportunità di proporre una modifica legislativa volta a riconoscere la validità della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese per i candidati che l’abbiano sostenuta con esito positivo in occasione di concorsi banditi da Enti del Comparto unico regionale.

Con nota scritta dei rispettivi Direttori generali, l’Università e l’Azienda U.S.L. hanno comunicato di aver già sottoposto la questione all’Amministrazione regionale, e che la stessa avrebbe provveduto al riconoscimento.

L’Ufficio del Difensore civico, monitorando periodicamente le novità in materia legislativa, ha così appurato che l’Ente regionale ha disposto tale riconoscimento con l’approvazione, in primo luogo, della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 2 – *Modificazioni alle leggi regionali 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale*